

Consultazione ANAC-MEF sull'applicazione della disciplina anticorruzione alle società a partecipazione pubblica

Roma, 8 aprile 2015

La doppia consultazione ANAC-MEF

- ❑ **L’Autorità Nazionale Anticorruzione il 24 marzo 2015** ha avviato una consultazione pubblica sulle “**Linee guida** per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato **controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**”
- ❑ Nella stessa data il **Ministero dell’Economia e delle Finanze** ha posto in consultazione gli “**Indirizzi** per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle **società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze**”
- ❑ I due documenti sono stati elaborati all’esito di un **tavolo congiunto ANAC-MEF** e presentano un analogo contenuto (con alcune variazioni). L’ambito soggettivo di applicazione è diverso: **società controllate e partecipate da tutte le amministrazioni e enti pubblici economici** nel primo caso; **società controllate e partecipate dal MEF** nel secondo
- ❑ Entrambe le consultazioni scadono il **15 aprile 2015**

Gli obiettivi delle delibere in consultazione

- **Razionalizzare il quadro delle fonti e superare le incertezze interpretative** sull'attuazione della legge 190/2012 (Le linee Guida ANAC **sostituiscono integralmente il PNA** per i destinatari indicati)
- **Adattare obblighi** introdotti per le pubbliche amministrazioni **a soggetti aventi natura privatistica e garantire coerenza e omogeneità di trattamento** tra medesime realtà societarie
- **Evitare un'attuazione puramente formale degli obblighi di prevenzione e trasparenza** previsti dalla legge 190/2012 e dalla relativa disciplina di attuazione, indicando i requisiti essenziali e lasciando flessibilità
- **Coordinare la disciplina con altre già esistenti**, con particolare riguardo agli obblighi previsti dal d.lgs 231/2001

L'ambito soggettivo di applicazione

- ❑ Entrambe le delibere in consultazione, ai fini dell'applicazione della disciplina in esse contenuta considerano **società controllate** quelle società in cui la pubblica amministrazione dispone **direttamente o indirettamente** della maggioranza dei voti in assemblea (art. **2359, co. 1, n.1**), o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante (art. **2359, co. 1, n. 2**). Il controllo può essere esercitato **anche congiuntamente** da più amministrazioni. Si considerano **società partecipate**, invece, quelle società in cui la pubblica amministrazione **non detiene una partecipazione idonea a determinare una situazione di controllo**

Le delibere non specificano se le disposizioni per le **partecipate** si applichino anche in caso di partecipazione indiretta come per le società controllate. Il silenzio sul punto e la *ratio* delle delibere (estendere gli obblighi di prevenzione e trasparenza ex l. 190/2012 dove è maggiore il rischio di corruzione) dovrebbe, tuttavia, indurre a ritenere che le **partecipate indirette** siano **escluse** dall'ambito di applicazione

- ❑ L'applicazione delle delibere è temporaneamente sospesa per le **società emittenti strumenti finanziari quotati e per le loro controllate** in attesa degli esiti del tavolo ANAC-Consob-MEF: sono previste apposite Linee guida

Gli obblighi previsti dalle delibere

- ❑ Le delibere specificano come adeguare gli obblighi previsti dalla legge 190/2012 alla realtà societaria introducendo **elementi di flessibilità** rispetto alla legge e indicando allo stesso tempo i **contenuti minimi essenziali** che devono essere rispettati. In particolare le delibere mantengono ferma la distinzione tra:

Obblighi di prevenzione del rischio di corruzione

Obblighi di trasparenza
(per i quali sono previsti i maggiori adeguamenti alla realtà societaria)

- ❑ Il contenuto di entrambi gli obblighi varia in base al grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione nella società (**controllo o partecipazione**)
- ❑ Tutte le società – a prescindere dal grado di partecipazione della pubblica amministrazione – **devono conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal d.lgs 231/2001**

Gli obblighi di prevenzione per le società controllate

□ Le società direttamente o indirettamente controllate devono:

- **integrare il modello organizzativo 231** con le misure idonee a prevenire i fatti di corruzione nell'accezione più ampia contenuta nella legge 190 (reati contro la p.a.+ cattiva amministrazione) e denominare tali misure “**Piano di prevenzione della corruzione**”. (Il Piano può essere contenuto all'interno del modello 231, ma in una sezione distinta, oppure può costituire un documento separato)
- **pubblicare il Piano sul sito web della società e assicurarne conoscibilità all'interno** (se la società non possiede un proprio sito il Piano dovrà essere pubblicato sul sito dell'amministrazione controllante)
- **nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione** e introdurre le opportune **modifiche statutarie** per renderne obbligatoria la nomina

Le **linee guida ANAC** indicano che questi obblighi devono essere assolti **tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 2016**. Analoga indicazione non è prevista nel documento MEF

Il Piano di prevenzione della corruzione

- ❑ Il Piano deve essere elaborato dal **Responsabile di Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'OdV** ed essere adottato dal consiglio di amministrazione della società

- ❑ Le linee Guida ANAC prevedono inoltre che in caso di **società indirettamente controllate**:
 - la **capogruppo** deve assicurare che le controllate adottino il Piano di prevenzione della corruzione e che questo sia coerente con quello della controllante
 - solo nei casi di **società controllate di piccole dimensioni** in cui non sia possibile individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione **il Piano può essere elaborato e vigilato dal Responsabile della prevenzione della capogruppo**

Queste indicazioni, come altre indicate in seguito, **non sono contenute nella delibera MEF**. Si pone pertanto la questione se in tal caso anche per le società controllate MEF trovi applicazione la disciplina generale prevista dalle Linee guida Anac (come sembra ragionevole) oppure se tali disposizioni nel silenzio della delibera non si applichino a tali soggetti

I contenuti minimi del Piano anticorruzione

- ❑ Le delibere prevedono espressamente per le società controllate che le misure di prevenzione contenute nel Piano devono riguardare **tutte le attività svolte dall'ente** e non solo quelle di pubblico interesse

- ❑ Ferma restando la necessità di tenere conto delle funzioni svolte dalla società e delle specifiche realtà organizzative il Piano deve contenere misure relative a:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- Sistema dei controlli
- Codice di comportamento
- Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- Revolving doors
- Rotazione degli incarichi
- Formazione e monitoraggio

Individuazione e gestione dei rischi

- ❑ Per l'**individuazione e gestione dei rischi di corruzione** le delibere fanno riferimento alle metodologie proprie del d.lgs 231/2001:
 - Mappatura delle aree e dei settori a rischio
 - Programmazione delle misure idonee a contenere il rischio

Tra le attività esposte al rischio di corruzione devono essere in primo luogo considerate quelle indicate dall'art. 1, co. 16 della legge 190/2012 (occorre riflettere sull'applicazione a società):

- Autorizzazione e concessione
- Scelta del contraente per l'affidamento lavori, forniture, servizi
- Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale

Nell'individuazione delle aree a rischio occorre tener conto anche di quanto emerso in eventuali provvedimenti giurisdizionali

Sistema dei controlli

- ❑ Con riguardo al **sistema dei controlli** le delibere impongono alle società controllate una valutazione del **sistema di controllo sul modello 231** già esistente e il suo eventuale adeguamento al fine di realizzare un **coordinamento** tra controlli ex d.lgs 231 e controlli ex l.190
- ❑ Devono, invece essere introdotti **nuovi principi e strutture di controllo** quando la società non è già dotata di un sistema di prevenzione dei rischi di corruzione
- ❑ Ai fini del **coordinamento** le funzioni del Responsabile per la prevenzione devono essere raccordate con quelle svolte dagli altri organismi di controllo, ed essere svolte in stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza

Pur affermando il principio generale del coordinamento tra organismi diversi, le delibere non sembrano, tuttavia, tener conto del più complesso **sistema dei controlli societari** nel quale si inseriscono sia l'Organismo di Vigilanza, sia il Responsabile della prevenzione della corruzione

Codice di Comportamento

- ❑ Le società **devono** integrare il **Codice etico** o di comportamento già esistente (oppure introdurlo ex novo se sprovviste) focalizzando l'attenzione sui comportamenti rilevanti per la prevenzione dei reati di corruzione. Per dare concreta attuazione alle sue previsioni il Codice deve, inoltre, contenere:
 - l'individuazione di un ufficio pareri per le incertezze interpretative
 - la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio e l'indicazione dei meccanismi per azionarlo
 - l'introduzione di meccanismi per la raccolta delle segnalazioni delle violazioni

Attraverso le indicazioni relative al Codice di Comportamento, quale parte del contenuto minimo del Piano, le delibere sanciscono implicitamente l'**obbligo** per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un **Codice etico/o di Comportamento** e ne rendono più rigida l'applicazione

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

- ❑ In tema di **inconferibilità** e **incompatibilità** entrambe le delibere prevedono che devono essere adottate misure organizzative idonee ad assicurare che:
 - negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
 - gli interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità;
 - il responsabile della prevenzione eserciti un'attività di vigilanza;
 - sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti esterni e interni al fine di verificare situazioni di inconferibilità/incompatibilità

- ❑ L'**inconferibilità** e l'**incompatibilità** riguardano gli incarichi di **Presidente con deleghe, amministratore delegato e assimilabili, altro organo di indirizzo delle attività**

- ❑ Le **cause di inconferibilità** per l'incarico di **amministratore** sono quelle di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d) e 7 del d.lgs 39/2013; quelle per gli **incarichi dirigenziali** sono indicate all'articolo 3, comma 1, lettera c) dello stesso decreto. Le cause di **incompatibilità** alla carica di **amministratore** sono quelle di cui agli articoli 9, comma 2, 11, comma 3, lettera c), 12, 13 e 14, comma 1 e 2, lettere a) e c) del d.lgs 39/2013; le cause di incompatibilità **agli incarichi dirigenziali** sono quelle di cui all'articolo 12 dello stesso decreto

Revolving doors

- In applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001, le società devono adottare misure organizzative idonee a **evitare di assumere dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società.**

In particolare devono essere adottate misure volte ad assicurare che:

- negli annunci di selezione sia inserita espressamente la condizione ostativa all'assunzione
- gli interessati rendano dichiarazione di insussistenza della causa ostativa
- il responsabile della prevenzione eserciti un'attività di vigilanza
- sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti esterni e interni al fine di verificare l'esistenza di cause ostative

Nell'attuazione va tenuto conto che per il Responsabile della prevenzione della corruzione verificare la veridicità delle dichiarazioni può essere complesso e molto oneroso, in quanto può avere difficoltà di reperire le informazioni utili all'accertamento stesso. Andrà quindi seguito un principio di proporzionalità

Whistleblowing

- ❑ Entrambe le delibere impongono alle società di adottare **misure volte a incoraggiare il dipendente a denunciare** gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e che siano **idonee a garantirne la riservatezza**
- ❑ In particolare la **delibera ANAC** prevede che, non esistendo una normativa sui sistemi di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, le **amministrazioni controllanti** debbano promuoverne l'adozione da parte delle società. In particolare queste devono assicurare la **trasparenza** del procedimento di segnalazione, rendendo noto **l'iter, l'indicazione dei termini di avvio e conclusione dell'istruttoria** e i **soggetti che gestiscono le segnalazioni**

Pur non esistendo una normativa specifica sulla tutela del *whistleblower* nella società, la previsione di tali misure rientra nelle migliori prassi di applicazione del decreto 231. Per le **società che già adottano misure relative alla segnalazione di illeciti ex 231** si pone un problema di coordinamento. Sul punto le delibere sembrano lasciare ampia discrezionalità. Tuttavia poiché le due normative non sono del tutto coincidenti sarebbe opportuno adottare due **canali informativi diversi**: l'uno ai sensi della legge 190, indirizzato al RPC, l'altro ai sensi del d. lgs. 231, rivolto all'OdV. Spetterà poi al RPC valutare l'eventuale trasmissione della segnalazione all'OdV

Rotazione degli incarichi

- ❑ Per ridurre il rischio di corruzione occorre garantire un'elevata frequenza del *turn over* delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti a rischio corruzione, salvo che non emerga l'esigenza di **salvaguardare lo svolgimento di attività ad elevato contenuto tecnico** che richiedono competenze professionali specifiche

Le delibere sembrano quindi tenere conto dell'esigenza di un approccio flessibile: vi è un'indicazione di massima, ma se giustificato può essere seguita una strada diversa. Le linee guida ANAC affermano infatti che la rotazione “**potrebbe** essere attuata anche dalle società”; la delibera MEF invece afferma che “le società **programmano** la rotazione degli incarichi”

- ❑ In ogni caso le delibere consentono di adottare come misura **alternativa o complementare** alla rotazione quella della **distinzione delle competenze** in base alla quale attribuire a soggetti diversi i compiti di: svolgere istruttorie e accertamenti, adottare decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche

Formazione e monitoraggio

- ❑ Le preesistenti **attività di formazione dedicate al “modello 231”** **devono essere integrate** nei contenuti e nei destinatari con la formazione in materia di prevenzione della corruzione

A tal fine le società possono avvalersi delle iniziative formative che ANAC e MEF si impegnano a organizzare

- ❑ Le società devono prevedere un'attività di **monitoraggio** sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando i **ruoli** e le **responsabilità** dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il responsabile della prevenzione
- ❑ Il responsabile della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web una relazione sui risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC (da ANAC e Mef per le società controllate dal Ministero dell'economia)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

- ❑ Sulla scelta del soggetto che deve ricoprire questo ruolo le delibere confermano quanto previsto nel precedente documento ANAC-MEF. Non un esterno:

dirigente dal profilo integerrimo

se impraticabile, non dirigente ma con idonee competenze

in casi eccezionali amministratore privo di deleghe

RPC e OdV:

Le delibere ribadiscono che le funzioni di RPC **non possono essere svolte dall'OdV, salvo** nel caso di **piccole società** in cui l'**OdV sia composto da un dipendente**

Ai fini del **coordinamento tra RPC e OdV** le delibere ritengono, inoltre, auspicabile che sia **nominato RPC il membro interno dell'OdV collegiale**

Questa soluzione potrebbe avere implicazioni sul piano delle responsabilità dell'OdV

Nomina, revoca e compenso del RPC

- ❑ Il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve essere **nominato dal consiglio di amministrazione**. Il provvedimento di nomina deve attribuire al RPC i poteri idonei per l'esercizio dell'incarico
- ❑ La **delibera ANAC** prevede che gli atti di revoca devono essere motivati e comunicati all'ANAC stessa la quale entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora la revoca sia attinente alla vigilanza del RPC sul rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità

Questa previsione non è contenuta nel documento MEF

- ❑ La **delibera MEF** attribuisce al **consiglio di amministrazione** una **funzione di vigilanza** sull'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Questa previsione non è contenuta nel documento ANAC

- ❑ **Entrambe le delibere** ammettono (con tono diverso) una **retribuzione di risultato** legata al conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano anticorruzione nei limiti dei tetti di spesa

Le responsabilità del RPC

- ❑ La **legge 190/2012** prevede a carico del **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** le seguenti responsabilità:
 - **Resp. dirigenziale per mancata predisposizione** del Piano (art. 1 co. 10)
 - **Resp. dirigenziale e disciplinare per ripetute violazioni** del piano (art. 1 co. 14)
 - **Resp. dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno di immagine** se viene commesso **reato**, salvo esimente (art. 1, co. 12)

Le delibere ANAC e MEF prevedono che il **provvedimento di conferimento dell'incarico** deve individuare le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi che gravano sul RPC declinandone i **profili di responsabilità dirigenziale e disciplinare**, specificando in particolare le conseguenze derivanti **dall'omessa vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Piano**, nonché **dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni in analogia** a quanto previsto da art. 1, co. 12 e 14 della legge 190/2012.

Le responsabilità degli amministratori e delle amministrazioni controllanti

- ❑ La **delibera ANAC** prevede a carico degli **amministratori** della società:
 - le **responsabilità** proprie del **d.lgs 231/2001**
 - la **responsabilità ex articolo 2392 c.c.** per gli eventuali danni cagionati alla società
 - la **responsabilità per la mancata adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza**, in virtù della quale si applicano le sanzioni che dovranno essere introdotte negli statuti delle società su attività d'impulso delle amministrazioni controllanti

- ❑ Analoghe indicazioni sono contenute nella **delibera MEF** il quale, tuttavia, prevede che alla **responsabilità per la mancata adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza** conseguono le ordinarie conseguenze derivanti dalla violazioni di prescrizioni statuarie

La delibera ANAC prevede espressamente l'obbligo per le amministrazioni controllanti di adottare nei propri Piani di prevenzione tutte le misure, anche organizzative, utili alla vigilanza sull'effettiva adozione del Piano e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione da parte delle società controllate

Gli obblighi di prevenzione per le società partecipate

- ❑ Per essere conformi alla normativa anticorruzione le **società partecipate** devono limitarsi a:
 - **integrare il modello organizzativo 231** con le misure idonee a prevenire i fatti di corruzione nell'accezione più ampia contenuta nella legge 190 limitatamente alle **attività di pubblico interesse** eventualmente svolte (sulla nozione di attività di p.i. v. infra)
 - **non devono adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e non devono nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione**

Gli obblighi di trasparenza per le società controllate

- ❑ Le **società direttamente o indirettamente controllate** devono:
 - applicare gli obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo n. 33/2013 (che riguardano l'attività e l'organizzazione) limitatamente **alle attività di pubblico interesse**
 - adottare il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**
 - provvedere alla nomina del **responsabile della trasparenza**
 - individuare all'interno dei propri sistemi di controllo un **soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**
- L'ANAC sottolinea che per le controllate la trasparenza riguarda sia le attività di pubblico interesse che l'organizzazione**
- ❑ In base alla **delibera ANAC** gli obblighi **devono essere adempiuti tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015**

Le attività di pubblico interesse

- ❑ Gli obblighi di trasparenza si applicano **limitatamente alle attività di pubblico interesse** disciplinate dal diritto nazionale o dell'UE.

I documenti di consultazione indicano:

- **come attività certamente di pubblico interesse:**

- quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti delle società
- le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici

- e come **attività da presumersi pubbliche**, salvo indicazioni contrarie:

- quelle volte a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di attività di interesse pubblico, in quanto espressione di funzioni strumentali, ad esempio **acquisto di beni e servizi** oppure **svolgimento di lavori e gestione di risorse umane e finanziarie**

- ❑ Le società hanno l'onere di **indicare** nel programma per la trasparenza **quali attività non sono di interesse pubblico**

Le attività di pubblico interesse

- In prospettiva il **documento ANAC** invita le società a **distinguere chiaramente le attività tra quelle di pubblico interesse e quelle commerciali**, sotto il profilo:
 - dell'**organizzazione**
 - delle modalità di **gestione** delle attività
 - della **contabilità**, dando rilevanza distinta nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi sostenuti e ai risultati raggiunti

I criteri per individuare le attività di interesse pubblico non sono chiaramente definiti; l'individuazione resta quindi incerta; essa di fatto è rimessa all'auto-valutazione del soggetto tenuto ad applicare la normativa. Occorre riflettere sulla ratio degli obblighi di trasparenza per trovare un'interpretazione adeguata. Per alcuni aspetti, nell'ordinamento ci sono già presìdi (ad esempio recepimento direttiva europea del 2006 sulla trasparenza delle società pubbliche)

Adattamenti degli obblighi di trasparenza alle società

- In relazione agli obblighi di trasparenza i due documenti indicano alcuni **adattamenti** che derivano dalla natura **privatistica** di tali soggetti.

In particolare:

- per i dati relativi al **curriculum**, ai **compensi**, all'assunzione di **altre cariche** e al **patrimonio** dei singoli **amministratori** (art. 14, d.lgs. n. 33/2013) vanno pubblicati con le cautele necessarie ad assicurare il nucleo minimo di riservatezza (documento MEF)
- gli obblighi di **pubblicità sugli incarichi dirigenziali** (art. 15 d.lgs. n. 33/2013) sono assolti, per quanto attiene ai compensi, con l'indicazione di dati aggregati relativi alla spesa complessiva sostenuta, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Lo stesso vale per i dati relativi ai compensi di consulenti e collaboratori relativi ad attività di natura strettamente privatistica di tipo commerciale e svolta in regime concorrenziale
- gli obblighi relativi al **personale** (artt. 16 e 17 d.lgs. n. 33/2013) sono soddisfatti con la pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo determinato e indeterminato e con l'indicazione del costo annuale e dei tassi di assenza
- gli obblighi relativi ai **bandi di concorso** (art. 19 d.lgs. n. 33/2013) sono assolti con la pubblicazione dei regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione nonché i documenti relativi all'avvio (avvisi e criteri di selezione) e all'esito della procedura

Adattamenti degli obblighi di trasparenza alle società

- gli obblighi relativi ai dati sulla **contrattazione collettiva** (art. 21 d.lgs. n. 33/2013) sono rispettati con la pubblicazione del contratto nazionale di categoria applicato alla società
 - gli obblighi relativi alla **valutazione della performance** (art. 20, d.lgs. n. 33/2013) sono assolti pubblicando i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi annualmente distribuiti
 - gli obblighi **relativi al bilancio** (art. 29, d.lgs. n. 33/2013) sono rispettati con la pubblicazione, su base annuale, del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
- ❑ **Il documento ANAC indica che non sono invece applicabili** alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni gli obblighi relativi ai controlli sulle imprese, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e gli oneri informativi per i cittadini e imprese (artt. 25, 29 e 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013).

Gli ultimi due adattamenti sono richiamati solo dall'Anac, ma possono trovare applicazione anche nei confronti delle società controllate dal Mef in quanto l'elenco contenuto nel documento non è esaustivo, ma solo esemplificativo

Il Programma triennale per la trasparenza

- ❑ Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del piano di prevenzione della corruzione
- ❑ In esso sono specificate le **modalità**, i **tempi di attuazione**, le **risorse** e gli **strumenti di verifica** dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza
- ❑ Nel programma sono indicate, esplicitandone la motivazione, le **attività non qualificabili di pubblico interesse** che quindi non sono sottoposte alle misure di trasparenza
- ❑ Per quanto non indicato, il documento ANAC rinvia alla delibera ANAC n. 50/2013

Responsabile della trasparenza e funzione di controllo

- ❑ Il **responsabile della trasparenza** è nominato dall'organo di indirizzo della società (organo di governo nel documento Mef). Il responsabile della trasparenza può coincidere con il **responsabile per la prevenzione della corruzione**
- ❑ La **funzione di controllo** degli obblighi di pubblicazione è affidata nella **delibera ANAC** a un soggetto individuato dalla società, all'interno dei propri sistemi di controllo, analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti di valutazione per le pubbliche amministrazioni; mentre la **delibera MEF** affida tale incarico al Responsabile per la trasparenza

Ulteriori obblighi di trasparenza

- ❑ Nel **documento ANAC** è inoltre previsto che:
 - ogni società costituisca sul proprio sito web la **sezione Società trasparente** in cui pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Se la società controllata non ha un sito web, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile tale sezione sul proprio sito
 - ogni società garantisca l'**accesso civico** ai dati, pubblicando nella sezione società trasparente le modalità d esercizio di tale diritto e gli indirizzi e-mail cui inoltrare le richieste

Queste indicazioni non sono contenute nel documento MEF

Obblighi di trasparenza per le società partecipate

- Si applicano solo gli obblighi di trasparenza indicati dai commi 15-33 dell'art.1 della legge n. 190/2012 **limitatamente alle attività di interesse pubblico** (art. 1, comma 34).

Va valutata l'applicabilità alle società dei richiami alle informazioni relative:

- ai procedimenti amministrativi
- al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
- ai bilanci e conti consuntivi
- ai costi unitari di realizzazione di opere e erogazione di servizi
- alle autorizzazioni o concessioni
- alla scelta del contraente e alla modalità di selezione prescelta
- alle sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e qualsiasi vantaggio economico
- ai concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale

Obblighi di trasparenza per le società partecipate

- ❑ La delibera ANAC specifica che le informazioni devono essere pubblicate nella **sezione “Società trasparente”** del sito web della società. Se la società non dispone di un sito istituzionale, sarà cura dell’amministrazione controllante rendere disponibile una sezione sul proprio sito
- ❑ Poiché le società devono pubblicare tali informazioni, l’**ANAC** ritiene che ad esse si applichi la normativa dell’**accesso civico**: quindi le società devono adottare le misure organizzative in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013
- ❑ Le società partecipate **non sono tenute alla pubblicazione di dati relativi alla propria organizzazione, né a nominare il responsabile della trasparenza né ad adottare il programma triennale per la trasparenza**. Tuttavia entrambi i documenti auspicano che le società partecipate prevedano al proprio interno una **funzione di controllo** degli obblighi di pubblicazione, da affidare preferibilmente all’**organo di vigilanza**. La delibera ANAC auspica inoltre che le società partecipate rendano noto, ai fini dell’*accountability*, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti coinvolti